



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

Area Risorse finanziarie

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 60 DEL 16/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Area Risorse Finanziarie da cui risulta la necessità di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024 fissando le scadenze di pagamento per le due rate;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024" e che alla competente Area Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 209 del 14/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE dell' Area Risorse Finanziarie, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che:

- sulla proposta è **stato acquisito** il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE, per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n.....in data.....;

D E L I B E R A

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
2. di approvare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) annuale e giornaliera dovute dai contribuenti del Comune di Jesi per l'anno 2024, dettagliatamente riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) annuale per l'anno 2024 è suddiviso in due rate, scadenti il 1° giugno 2024 (acconto) ed il 1° dicembre 2024 (saldo a congruaggio), dando atto che il pagamento il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (D.L. 13.5.2011 n. 70 art. 7 c. 1 lett. H)). La prima rata d'acconto è quantificata in misura pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo dovuto applicando le tariffe deliberate e pubblicate per l'anno precedente; la seconda rata corrisponde al saldo della tassa dovuta applicando le tariffe deliberate e pubblicate per l'anno di riferimento, tenuto conto di quanto già versato in acconto;
4. di dare atto che il pagamento della TARI giornaliera è da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dalla normativa disciplinante il prelievo per il canone patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge n. 160/2019;
5. di inviare la presente deliberazione e le allegate tariffe al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e seguenti, del D.L. n. 201/2011;
6. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Paola Piccioni;

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.
VOTANTI	N.
ASTENUTI	N.
FAVOREVOLI	N.
CONTRARI	N.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

- l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013 ha istituito e disciplinato il tributo TARI (Tassa sui Rifiuti) a decorrere dall'anno 2014, quale

componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

- l'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato 2020) ha abolito la IUC a decorrere dall'anno 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla componente TARI, che restano quindi in vigore;

RICHIAMATI:

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare degli enti locali in ambito tributario, in base al quale: a) i comuni possono disciplinare le proprie entrate, salvo per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi; b) trovano applicazione, per quanto non regolamentato dai comuni, tutte le disposizioni di legge riguardanti i singoli tributi;
- l'articolo 1, comma 702, della citata Legge n. 147/2013, che fa esplicitamente salva la predetta potestà regolamentare degli Enti Locali anche in ambito TARI;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della TARI approvato con D.C.C. n. 106 del 24 giugno 2021, in attuazione del comma 682 della stessa Legge n. 147/2013, come modificato con D.C.C. n. 63 del 27 aprile 2023;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, il quale prescrive la copertura integrale, attraverso le tariffe TARI, dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, commi 527 e 528, della Legge n. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA), tra le altre cose, le funzioni di *«predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento»*;

VISTA, in particolare, la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, avente ad oggetto *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* ed il suo Allegato A (MTR-2), recanti le disposizioni sulla determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, nonché i successivi provvedimenti attuativi;

PRESO ATTO che la richiamata normativa ARERA ha previsto la predisposizione, da parte del gestore, del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il periodo regolatorio 2022-2025, seguendo il nuovo metodo tariffario MTR-2, esponendo, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento nonché la previsione annuale dei proventi di tariffa, nell'ambito del nuovo orizzonte temporale quadriennale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 31.03.2022, con la quale è stato approvato il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, così come validato dall'ATA in qualità di ETC;

DATO ATTO che detto PEF pluriennale è oggetto dell'aggiornamento previsto dalla normativa ARERA, per il biennio 2024 e 2025, come approvato in questa stessa seduta, in conformità alla Deliberazione 389/2023/R/rif ARERA che ha definito le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando

l'impostazione generale del MTR-2, come approvato con Determina del Direttore ATA n. 58 del 2 aprile 2024;

PRECISATO che, ai fini dell'approvazione delle tariffe TARI in oggetto, saranno considerati i dati relativi all'anno 2024;

VISTE le risultanze del suddetto PEF e del relativo aggiornamento biennale, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate relative alla componente di costo variabile:

- i costi fissi sono rappresentati, in particolare, dai costi generali, da quelli sostenuti per l'erogazione di servizi indivisibili resi a beneficio dell'intera collettività (quale il lavaggio e lo spazzamento delle strade) nonché dagli investimenti per le opere e dagli ammortamenti;
- i costi variabili sono, invece, direttamente correlati alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

RICHIAMATO, per quanto riguarda la determinazione delle tariffe finali da applicarsi ai contribuenti, il suddetto Regolamento comunale TARI, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1998, come previsto dall'articolo 1, comma 651, della Legge n. 147/2013;

VISTO, quindi, il sopracitato D.P.R. n. 158/1998, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

TENUTO CONTO che, al fine di determinare le tariffe finali, i costi risultanti dal PEF vanno, in primo luogo, ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente, tra cui il suddetto D.P.R. (vedasi l'articolo 6 del citato MTR-2 definito da ARERA);

RITENUTO quindi opportuno ripartire i costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche, tenendo conto sia della composizione del gettito dell'ultimo ruolo della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (c.d. TARSU), come peraltro già suggerito dal D.P.R. n. 158/1999, sia della stima dei rifiuti prodotti da ciascuna tipologia di utenza (determinata in base ai coefficienti "k");

VISTI, in particolare, gli articoli 5 e 6 del D.P.R. n. 158/1999 relativi, rispettivamente, al calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che, ai sensi dello stesso D.P.R. n. 158/1999, i calcoli, rispettivamente: (i) della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche, (ii) della parte fissa per le utenze non domestiche e (iii) della parte variabile per le stesse utenze non domestiche, sono effettuati sulla base dei seguenti coefficienti, da determinarsi entro gli intervalli di riferimento contenuti nel medesimo Decreto:

- i. coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (Kb);
- ii. coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività (Kc);
- iii. coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd);

RITENUTO pertanto di determinare tali coefficienti entro i suddetti rispettivi intervalli di riferimento;

TENUTO CONTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 662 e seguenti, della Legge n. 147/2013 i comuni applicano la TARI in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo non superiore al 100%;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

RITENUTO pertanto di dover approvare le tariffe della TARI annuale e giornaliera relative all'anno 2024, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate in applicazione delle tariffe di cui sopra ed il totale delle entrate tariffarie per l'anno precedente rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 del citato MTR-2;

DATO ATTO, inoltre, che le tariffe per le successive annualità comprese nel periodo regolatorio oggetto del PEF pluriennale saranno approvate con le apposite deliberazioni annuali, entro i termini previsti dalla legislazione tributaria;

CONSIDERATO, in conclusione, che le tariffe allegate sono state sviluppate sulla base dei costi indicati nel suddetto PEF per l'anno 2024, così come validato dall'ATA. In particolare, al totale dei costi definiti in € 7.672.165,00 sono state sottratte le detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 pari ad € 64.742,00. Di seguito si riportano i totali del piano tariffario (€ 7.607.423,00) suddivisi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche e costi fissi e costi variabili:

	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
UTENZE DOMESTICHE	1.999.852,00	2.486.806,00
UTENZE NON DOMESTICHE	1.402.828,00	1.717.936,00
TOTALI	3.402.680,00	4.204.742,00

VISTI, poi, per quanto attiene alle scadenze di pagamento del tributo in oggetto:

- l'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il quale dispone che «*Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale*»;
- l'articolo 15-bis del D.L. n. 34/2019, a norma del quale, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, i versamenti dei tributi la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre per le scadenze fissate successivamente a tale data l'imposta è versata a saldo, con eventuale conguaglio su quanto già versato, sulla base degli atti applicabili per l'anno di riferimento;

- l'articolo 22 del sopracitato Regolamento comunale TARI, il quale demanda la fissazione delle scadenze di pagamento ad apposita deliberazione di Consiglio Comunale;

TENUTO CONTO, inoltre, che il pagamento della TARI "giornaliera" è da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge n. 160/2019, decorrente dall'anno 2021;

RITENUTO, pertanto, che si debbano stabilire le scadenze di pagamento della TARI "annuale" per l'anno 2024, tenuto conto di quanto previsto dalla sopracitata normativa;

VISTO, per quanto attiene ai termini di approvazione del PEF e delle tariffe TARI, l'art. 3, comma 5-*quinquies*, del D.L. n. 228/2021, che così dispone: «*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*»;

PRESO ATTO che l'ATA ha provveduto con deliberazione dell'Assemblea n. 5/2022, ai sensi della delibera ARERA n. 15/RIF/2022 recante "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", ad adottare lo schema regolatorio "I" tra quelli indicati da ARERA, ovvero dello schema regolatorio che prevede obblighi di qualità contrattuale e tecnica, senza vincoli di performance, e che il Comune in qualità di Gestore della Tariffa, ha provveduto ad adeguarsi;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

TENUTO CONTO, infine, che a norma dell'art. 13, commi 15 e seguenti, del D. L. n. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, con le modalità ivi stabilite, e che tale adempimento è condizione integrativa della loro efficacia;

RITENUTA la competenza dell'organo consiliare in relazione alla presente deliberazione, ai sensi della sopracitata normativa;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE
IL SEGUENTE DELIBERATO:

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
2. di approvare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) annuale e giornaliera dovute dai contribuenti del Comune di Jesi per l'anno 2024, dettagliatamente riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) annuale per l'anno 2024 è suddiviso in due rate, scadenti il 1° giugno 2024 (acconto) ed il 1° dicembre 2024 (saldo a conguaglio), dando atto che il pagamento il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno

lavorativo successivo (D.L. 13.5.2011 n. 70 art. 7 c. 1 lett. H)). La prima rata d'acconto è quantificata in misura pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo dovuto applicando le tariffe deliberate e pubblicate per l'anno precedente; la seconda rata corrisponde al saldo della tassa dovuta applicando le tariffe deliberate e pubblicate per l'anno di riferimento, tenuto conto di quanto già versato in acconto;

4. di dare atto che il pagamento della TARI giornaliera è da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dalla normativa disciplinante il prelievo per il canone patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge n. 160/2019;

5. di inviare la presente deliberazione e le allegate tariffe al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e seguenti, del D.L. n. 201/2011;

6. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Paola Piccioni;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il Responsabile

Paola Piccioni

(Atto firmato digitalmente)